

Protezione internazionale: il rischio di persecuzione deve essere effettivo

Cass. Civ., sez. VI-1, ordinanza 7 settembre 2017, n. 20920 (Pres. Genovese, rel. Nazzicone)

PVC – Onere di allegazione – Sussiste

In tema di onere probatorio nelle controversie in materia di protezione internazionale, il giudice deve anche di valutare se il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, se tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti, se sia stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, e se egli risulti comunque attendibile. Al lume di questi principi, non può essere concessa la misura protettiva al richiedente che abbia allegato il timore di essere perseguitato da un idolo pagano.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Rilevato

- che la parte ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 14 dicembre 2016, la quale ha respinto l'impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale della stessa città dell'11 marzo 2016, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

- che la corte del merito, premesso il principio secondo cui, in tema di onere probatorio nelle controversie in materia di protezione internazionale, il giudice deve anche di valutare se il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, se tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti, se sia stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, e se egli risulti comunque attendibile, ha poi affermato che: a) il racconto del richiedente, relativo al timore di essere perseguitato da un idolo pagano di cui il padre era sacerdote, esula dai presupposti di cui all'art. 14, lett. a) e b), D.Lgs. n. 251 del 2007 sulla protezione sussidiaria, il quale predefinisce i danni gravi paventati, quali la morte, la tortura, la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona derivante da situazioni di conflitto armato, mentre i responsabili della persecuzione rilevante devono essere lo Stato, i partiti od organizzazioni, i soggetti non statuali se i primi non forniscano protezione; b) difetta la situazione riconducibile all'art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251 del 2007, in quanto non risulta, con riguardo alla zona di provenienza del richiedente, una situazione di conflitto armato avente le caratteristiche di legge; c) difetta l'allegazione e la prova di specifiche situazioni soggettive integranti il

diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, circa le categorie soggettive sottoposte a lesioni di diritti umani di particolare entità;

- che non svolge difese il Ministero intimato, il quale si è costituito solo ai fini della eventuale partecipazione alla discussione orale;

- che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c.;

- che il ricorrente ha depositato memoria;

Considerato

- che l'unico complesso motivo verte, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c, sulla violazione degli artt. 1 della Convenzione di Ginevra 28 luglio 1951, 10 Cost., 2 e)-4, 7, 14-17 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, 8, 10, 27, comma 1-bis, 32, comma 3, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché omesso esame di fatto decisivo, per avere la corte del merito mancato di valorizzare gli evidenti elementi comprovanti i trattamenti disumani patiti dal ricorrente e la situazione di generale violenza presente in Nigeria, e per non avere la corte del merito dimostrato di avere esaminato e valutato tutti i documenti in atti o facilmente reperibili d'ufficio, con omesso esame della domanda di protezione umanitaria «bypassando in toto la reale situazione personale» del ricorrente;

- che il ricorso è manifestamente inammissibile;

- che, invero, la corte territoriale ha compiutamente approfondito l'esame in fatto della situazione, nel pieno rispetto dei principi enunciati da questa Corte in materia, dilungandosi in una motivazione accurata ed esauriente nell'espore le ragioni che hanno portato la Corte di appello alla decisione di rigetto del gravame; in particolare, la domanda di protezione umanitaria è stata anch'essa ampiamente considerata, come risulta dalla motivazione della impugnata decisione;

- che, pertanto, il ricorso, sotto l'egida del vizio di violazione di legge e dell'omesso esame di elemento decisivo discusso tra le parti, mira invece a sottoporre di nuovo il giudizio di fatto, inammissibile tuttavia in sede di legittimità;

- che non si dà condanna alle spese, non svolgendo difese la parte intimata;

- che non deve provvedersi alla dichiarazione di cui all'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.